

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. Emendamenti C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Emendamenti testo base C. 2364, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	36

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	37
Sul conferimento della carica di ministro all'onorevole Anna Maria Bernini Bovicelli	34
Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	34
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
AVVERTENZA	35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace

e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. Emendamenti C. 4551 Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Emendamenti testo base C. 2364, approvata dal Senato ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, dopo aver rilevato che gli emendamenti approvati in linea di principio dalla II Commissione non presentano aspetti di criticità con riferimento alla loro legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole sugli stessi (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro della gioventù Giorgia Meloni, il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario

di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi che sono in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, reputa opportuno riservare una più approfondita riflessione sulla portata generale del provvedimento e sulle finalità ad esso sottese, che ritiene siano state inopinatamente circoscritte ad una surrettizia discriminazione di una specifica categoria di persone residenti nel Paese che praticano una professione religiosa ed un indirizzo culturale diverso da quello maggioritario dello Stato. Evidenzia che rispetto all'originario obiettivo perseguito dall'articolato, la tutela della sicurezza, il provvedimento sembra aver cambiato natura, e ciò in quanto l'attenuazione dei profili sanzionatori sembra voler evidenziare l'appalesarsi di altre non ben chiarite finalità sottese al testo. Richiama l'attenzione sulla circostanza che negli Stati che si sono occupati della materia non si registra un divieto generalizzato di uso del *burqa* e del *niqab*. Rileva altresì che non

si registrano notizie circa casi di pericolosità o violazione dell'ordine pubblico relativamente a persone che indossano tali capi di abbigliamento. Le stesse forze dell'ordine, da quanto è emerso da recenti sedute di sindacato ispettivo svolte in Commissione, non dispongono di dati significativi al riguardo. Data l'esigua percentuale delle persone che indossano *burqa* e *niqab* sul territorio nazionale e, parimenti, l'irrilevanza dell'indice di pericolosità delle medesime, sottolinea che tutti gli Stati democratici che hanno affrontato la materia hanno decisamente escluso un divieto espresso e generalizzato di utilizzo del *burqa*.

Donato BRUNO, *presidente*, invita la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere i propri pareri sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati.

Souad SBAI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zaccaria 1.1, Vassallo 1.2, Zaccaria 1.3, Binetti 1.4, Zaccaria 1.5, Favia 1.6 e 1.7. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Favia 1.8. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zaccaria 1.9 e 1.10, Favia 1.11 e 1.12, sugli identici emendamenti Zaccaria 1.13 e Favia 1.14 e sull'emendamento Zaccaria 1.15. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Zaccaria 1.16 e sull'emendamento Favia 1.18 a condizione che sia riformulato nel seguente modo: « al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Costituisce altresì giustificato motivo la partecipazione a manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali che comportino l'uso di indumenti atti a celare il volto ». Invita quindi il deputato Bertolini a ritirare i propri emendamenti 1.19 e 2.1 e il deputato Zaccaria a ritirare il proprio emendamento 1.17. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zaccaria 1.20 e 3.1 e sugli articoli aggiuntivi Zaccaria 3.01 e Binetti 3.02.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello

del relatore, ad eccezione dell'emendamento Zaccaria 3.1, sul quale si rimette alle valutazioni della Commissione.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sul proprio emendamento 1.1, lamenta che, in esito ai pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti, si profilano margini di collaborazione tra la maggioranza e le opposizioni estremamente esigui e non sufficienti a consentire un concorde miglioramento del provvedimento. Ritiene opportuno che i contenuti recati dal testo siano affrontati in un ambito normativo di altra natura, che esuli dall'unico parametro di riferimento della sicurezza pubblica. Ritiene, inoltre, che modificare la legge n. 152 del 1975 sia un metodo del tutto inidoneo rispetto alla introduzione nell'ordinamento giuridico di una disciplina che interviene su scelte personali che attonano alla sfera religiosa. Sostiene che sarebbe più corretto inquadrare il fenomeno in esame sotto la categoria dell'ordine pubblico, piuttosto che sotto il concetto di sicurezza pubblica, atteso che il concetto di ordine pubblico è più ampio e attiene ad aspetti generali relativi alla convivenza civile.

Ricorda che in altri Stati le leggi in materia non contengono alcun riferimento ai capi di abbigliamento indossati dalle donne, quali il *burqa* o il *niqab*, ma si limitano ad affermare l'obbligo di mantenere il volto scoperto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO rammenta che il Comitato per l'islam italiano, composto pariteticamente da studiosi della religione islamica e da fedeli dell'islam, ha approfondito la materia ritenendo che i predetti capi di abbigliamento, quali *burqa* e *niqab*, non connotino necessariamente una professione di fede. Richiama quindi la sentenza del Consiglio di Stato del 2008 che invece ha evidenziato come tali copricapi costituiscano di fatto una manifestazione esteriore della confessione professata da chi ne fa uso. Precisa che non sarebbe stato necessario specificare nel testo il riferi-

mento a determinati indumenti se non si fosse profilata una incertezza interpretativa sulla valenza assunta da tali capi di vestiario e sulle implicazioni che possono avere nella sfera della tutela della pubblica sicurezza nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Pertanto, secondo quanto indicato nel parere reso dal Comitato per l'islam, il Governo ritiene necessario il riferimento al *burqa* e al *niqab*.

Salvatore VASSALLO (PD) rileva che l'interpretazione del Consiglio di Stato è orientata nel senso di attribuire al *burqa* non necessariamente una esclusiva connotazione religiosa ma piuttosto una connotazione che attiene alla cultura e alla tradizione di chi lo indossa. Avanza rilievi critici sull'effettiva rappresentatività del Comitato per l'islam italiano e sottolinea che uno Stato laico non può in alcun modo entrare nel merito delle scelte religiose dei singoli individui, né può impedire ai fedeli di professare il loro credo secondo le relative tradizioni religiose.

Roberto ZACCARIA (PD) esorta la Commissione a considerare che se non fossero presenti nel testo espliciti riferimenti al *burqa* e al *niqab* aumenterebbero sicuramente le possibilità di superare le eccezioni di costituzionalità e il difforme orientamento del Consiglio di Stato. Al riguardo avanza al Governo una richiesta di approfondire ulteriormente i profili di criticità evidenziati ed invita i gruppi di maggioranza ad accedere alle istanze delle opposizioni sulla questione del divieto generalizzato del *burqa*.

Mario TASSONE (UdCpTP), nel deplorare la mancanza di coerenza del provvedimento, si chiede se l'obiettivo perseguito dalla disposizione in oggetto consista nella salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico, nella tutela della religione, ovvero nella garanzia dei diritti civili delle donne e nella loro tutela dalla violenza di chi intende obbligarle ad indossare determinati capi di abbigliamento. Richiama l'attenzione del relatore e del Governo sulla opportunità che si determini una

convergenza tra i gruppi della Commissione su principi seri ed elevati. Contesta quindi una disciplina che impone il divieto di indossare il *burqa* per motivi di sicurezza e senza prendere in esame i correlati e ben più rilevanti principi prescritti dalla Carta costituzionale in tema di libertà e diritti civili.

Donato BRUNO, *presidente*, pone quindi in votazione gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccaria 1.1.

Salvatore VASSALLO (PD) illustra l'emendamento a sua firma 1.2, ritenendo ragionevole circoscrivere il divieto ai luoghi ove si espletano servizi pubblici. Precisa quindi i casi in cui le donne devono dare comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'utilizzo del *burqa*, rileva che il pubblico ufficiale deve essere tenuto a valutare se tale scelta è espressa autonomamente o rappresenta il frutto di una coercizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vassallo 1.2, Zaccaria 1.3, Binetti 1.4, Zaccaria 1.5, Favia 1.6 e 1.7.

David FAVIA (IdV) ringrazia il relatore ed il Governo per avere espresso parere favorevole sull'emendamento a sua firma 1.8 e accoglie l'invito a riformulare il proprio emendamento 1.18 nei termini indicati dalla relatrice. Invita il relatore a valutare, ai fini dell'esame in Aula, se non sia più opportuno costruire una fattispecie incentrata sul divieto di travisamento e nascondimento del volto piuttosto che sul divieto di utilizzare specifici capi di abbigliamento propri di determinate confessioni religiose, al fine di raggiungere un più ampio consenso parlamentare sul provvedimento medesimo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Favia 1.8 e respinge l'emendamento Zaccaria 1.9.

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver precisato che il proprio emendamento 1.10 è volto a introdurre talune eccezioni al divieto di tenere il volto coperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, tra cui le chiese, per la loro particolare valenza e in adesione all'orientamento adottato dal Consiglio costituzionale francese, lo ritira affinché su di esso possa essere svolta una ulteriore riflessione ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) si associa alle considerazioni testé formulate dal deputato Zaccaria, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento sui profili connessi alla proposta emendativa 1.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Favia 1.11 e 1.12.

Roberto ZACCARIA (PD) ritira l'emendamento 1.13 a sua firma.

David FAVIA (IdV) ritira anch'egli l'identico emendamento 1.14 a sua firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zaccaria 1.15 e approva l'emendamento Zaccaria 1.16.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento Favia 1.18, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Favia 1.18, come riformulato.

Isabella BERTOLINI (PdL), accogliendo l'invito della relatrice, ritira i propri emendamenti 1.19 e 2.1.

Roberto ZACCARIA (PD), accogliendo l'invito della relatrice, ritira il proprio emendamento 1.17.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccaria 1.20.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'emendamento 3.1 a sua firma, evidenzia il punto particolarmente delicato in termini di principio dell'articolo 3 del testo che incide sul profilo della cittadinanza.

Pierguido VANALLI (LNP) esprime apprezzamento per i contenuti dell'articolo 3, che contempla previsioni sanzionatorie per quei soggetti che con le loro condotte non si adeguano al modello culturale e allo stile di vita occidentale ponendone in pericolo i valori di riferimento.

Roberto ZACCARIA (PD) ritira l'emendamento 3.1 a sua firma affinché su di esso possa essere svolto un ulteriore approfondimento anche ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, invita tutta la Commissione ad un'attenta riflessione sulla questione posta dal deputato Zaccaria con il proprio emendamento 3.1. Ritiene che il ritiro del medesimo emendamento possa favorire una valutazione più ponderata sui contenuti dell'articolo 3 della proposta, ai fini del successivo esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zaccaria 3.01 e Binetti 3.02.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sul conferimento della carica di ministro all'onorevole Anna Maria Bernini Bovicelli.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, nel pomeriggio di giovedì 28 luglio 2011, la collega Anna Maria Bernini Bovicelli ha prestato giuramento in qualità di Ministro nelle mani del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Rivolge quindi alla collega Bernini, anche a nome di tutti i componenti della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, gli auguri più vivi e affettuosi per il prestigioso incarico che le è stato conferito.

Ringrazia la collega Bernini per l'impegno, per la passione, per la straordinaria competenza con cui ha sempre partecipato ai lavori della nostra Commissione e per la sua capacità di unire allo studio e all'approfondimento dei provvedimenti all'esame della Commissione una spiccata sensibilità politica e una equilibrata ricerca di posizioni condivise.

Rivolge alla collega Bernini i migliori auguri di buon lavoro.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO si associa alle espressioni augurali formulate dal Presidente.

Gianclaudio BRESSA (PD) si associa agli auguri del presidente e ricorda l'attività svolta in Commissione dall'onorevole Bernini con dedizione e competenza.

Mario TASSONE (UdCpTP) esprime anch'egli gratitudine per il lavoro svolto in Commissione dall'onorevole Bernini e formula l'augurio che possa svolgere con passione e competenza il nuovo incarico istituzionale.

Maria Piera PASTORE (LNP) si associa alle parole di apprezzamento a favore del ministro Bernini e ne rammenta la proficua attività svolta in Parlamento.

Giuseppe CALDERISI (PdL) formula un augurio di buon lavoro al ministro Bernini ed esprime il proprio ringraziamento per

le competenze mostrate e la costante presenza ai lavori della Commissione.

Andrea ORSINI (PT) si associa al presidente ed esprime il più sincero apprezzamento per il nuovo incarico assunto dall'onorevole nella compagine ministeriale.

David FAVIA (IdV) rivolge anch'egli i migliori auguri di un proficuo lavoro al ministro Bernini.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.

C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare. Quindi, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame, il disegno di legge C. 4358 cost. Governo.

La Commissione delibera di adottare il disegno di legge costituzionale C. 4358 del Governo come testo base.

Donato BRUNO, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base testé adottato sia fissato alle ore 10 di martedì 13 settembre prossimo.

La Commissione concorda.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 2 agosto 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (emendamenti testo base C. 2364, approvata dal Senato ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati in linea di principio al testo base adottato nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, e abbinata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (Testo unificato C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 1. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Bordo, Di Serio, D'Antona, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Ferrari, Lo Moro, Naccarato, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 5, comma 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« ART. 5. — 1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo o indumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui tale abbigliamento è previsto o espressamente autorizzato da disposizioni legislative o da regolamenti, nel caso in cui è giustificato per la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali, ovvero è liberamente scelto per ragioni di natura religiosa o etnico-culturale ed è comunicato dalla persona interessata alla autorità di pubblica sicurezza.

1-ter. È in ogni caso vietato l'uso di cui al comma 1 nei luoghi dedicati all'espletamento di un servizio pubblico e in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle a carattere sportivo, artistico, religioso o tradizionale che tale uso comportino.

1-quater. In tutti i casi in cui l'uso di cui al comma 1 è ammesso, ove richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio per motivate e specifiche esigenze di pubblica sicurezza, la persona deve tempestivamente consentire di essere riconosciuta mostrando il volto, al fine della momentanea identificazione ».

1. 2. Vassallo.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5, con il seguente:

« ART. 5. — 1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ad eccezione dei luoghi di culto aperti al pubblico, senza giustificato motivo.

2. Costituisce in ogni caso giustificato motivo, per i fini di cui al comma 1, l'uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa, etnica o culturale, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e chiaramente riconoscibile.

3. L'uso dei caschi e degli altri mezzi di cui al comma 1 è in ogni caso vietato in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

4. Il contravventore del divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

5. Il contravventore dell'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.

6. Per la contravvenzione di cui al comma 4 è facoltativo l'arresto in flagranza ».

1. 3. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5, con il seguente:

« ART. 5. – 1. È vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona senza giustificato motivo.

2. Sono in ogni caso giustificati, ai fini del comma 1, l'uso dei mezzi di cui al medesimo comma resi necessari da stati patologici opportunamente certificati, l'uso di caschi protettivi alla guida di veicoli per i quali esso sia obbligatorio o facoltativo ai sensi delle norme vigenti, l'uso di apparati di sicurezza nello svolgimento dei lavori che lo rendono necessario, l'uso di passamontagna o simili in presenza di temperature inferiori a 4 gradi centigradi nonché l'uso di maschere connesso a ricorrenze, tradizioni o usi, con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

3. I segni e gli abiti che, liberamente scelti, manifestino l'appartenenza religiosa devono ritenersi parte integrante degli indumenti abituali. Il loro uso in luogo pubblico o aperto al pubblico è giustificato, ai fini del comma 1, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque contravviene al divieto di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 600 euro. Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento è funzionale alla commissione di altri reati.

5. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza ».

1. 4. Binetti.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5, con il seguente:

« ART. 5. – 1. Nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e nei luoghi dedicati all'espletamento di un servizio pubblico è vietato indossare abiti che occultino il volto. Tale divieto non si applica nei luoghi di culto.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui tale abbigliamento è previsto o espressamente autorizzato da disposizioni legislative o da regolamenti o nel caso in cui sia giustificato per la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali. Il medesimo divieto non si applica nei casi di partecipazione a feste o manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali ».

1. 5. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 5, sostituire il comma 1, con il seguente:

« ART. 5. – 1. Salvi i casi di giustificato motivo previsti dal comma 2, è vietato celare o coprire il volto, in tutto o in parte, o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o capi d'abbigliamento o accessori di qualunque tipo. È in ogni caso vietato celare o coprire il volto, in tutto o in parte, o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne

quelle di carattere sportivo che comportino l'uso di caschi protettivi o altri accessori simili ».

Conseguentemente al medesimo capoverso ART. 5, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 6. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: celare o travisare il volto, con le seguenti: celare o coprire il volto, in tutto o in parte.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5, secondo periodo, sostituire le parole: celare o travisare il volto, con le seguenti: celare o coprire il volto, in tutto o in parte.

1. 7. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: impossibile con la seguente: difficoltoso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: impossibile con la seguente: difficoltoso.

1. 8. Favia, Donadi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, dopo la parola: personale aggiungere la seguente: volontariamente.

1. 9. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: aperto al pubblico aggiungere le seguenti: ad eccezione dei luoghi di culto aperti al pubblico.

1. 10. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: o indumenti o accessori fino alla fine del periodo con le seguenti: o capi d'abbigliamento o accessori di qualsiasi tipo.

1. 11. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi quelli di origine etnica e culturale con le seguenti: compresi quelli di origine etnica, culturale e religiosa.

1. 12. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , quali il burqa e il niqab.

***1. 13.** Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , quali il burqa e il niqab.

***1. 14.** Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 15. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: espressamente.

1. 16. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Costituiscono altresì giustificato motivo a partecipazione a feste o manifestazioni artistiche o tradizionali nonché la parte-

cipazione a manifestazioni sportive che comporti l'uso dei mezzi vietati ai sensi del comma 1.

1. 18. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Costituisce altresì giustificato motivo la partecipazione a manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali che comportino l'uso di indumenti atti a celare il volto.

1. 18. (Nuova formulazione). Favia, Donadi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.

1. 19. Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che comportino l'uso di caschi protettivi o indumenti o accessori atti ad occultare in tutto o in parte il volto o a rendere impossibile il riconoscimento personale.

1. 17. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da 300 a 500 *con le seguenti:* da 100 a 300.

1. 20. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso ART. 612-ter, comma primo, dopo le parole: chiunque

costringa *aggiungere le seguenti:* sia in luogo pubblico o aperto al pubblico che in spazi privati.

2. 1. Bertolini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3-bis.

(Relazione al Parlamento su applicazione della legge ed entrata in vigore).

1. Il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore. La relazione contiene un bilancio dell'attuazione della presente legge nonché di eventuali provvedimenti attuativi adottati in attuazione della legge.

2. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. 01. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3-bis.

1. L'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

3. 02. Binetti.